



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE CON FONDI BEI PER PMI E IMPRESE MID CAP - 2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE CON FONDI BEI PER PMI E IMPRESE MID CAP - 2019

E' un finanziamento chirografario, a plafond limitato, erogato dalla Banca utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sulla base degli accordi sottoscritti tra la Banca stessa e la BEI.

I destinatari del finanziamento sono le piccole e medie imprese (PMI) autonome (con un organico di meno di 250 dipendenti) e le imprese Mid Cap autonome (con un organico minimo di 250 dipendenti, ma inferiore ai 3.000) che realizzano programmi di investimento nei settori dell'agricoltura (agroindustria, silvicoltura, pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), della bioeconomia (produzione di bioenergia, gestione e tutela delle risorse naturali, produzione di risorse biologiche rinnovabili/bioprodotti), dell'industria, del turismo e dei servizi, in linea con le finalità definite dalla stessa BEI. Il finanziamento può essere destinato anche al supporto del fabbisogno di capitale circolante a medio termine legato alle attività operative dell'impresa, eventualmente congiuntamente al finanziamento dell'investimento (dovranno in tal caso essere specificate la quota di finanziamento destinata all'investimento e la quota destinata al fabbisogno di capitale circolante).

Il beneficiario si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante il pagamento periodico di rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, calcolati con riferimento ad un tasso che può essere, in alternativa, variabile o fisso.

Per assicurare alla Banca il puntuale rimborso del debito, degli interessi e delle spese a carico del debitore, il finanziamento può essere assistito da garanzie personali e/o reali prestate dal debitore stesso ed eventualmente da terzi.

I finanziamenti erogati con provvista BEI beneficiano dell'applicazione di un tasso ridotto, rispetto ad analoghi finanziamenti ordinari, derivante dal minor costo della provvista sostenuto dalla Banca,

inoltre usufruiscono delle esenzioni da qualsiasi tassa, imposta o tributo (compresa l'imposta sostitutiva), ai sensi dell'art. 41 del DPR 601/73 (e successive modifiche e integrazioni).

Il finanziamento viene erogato dalla Banca solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da BEI.

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate;
- la risoluzione contrattuale, in caso di mancata destinazione delle somme erogate per le finalità previste, considerato che i finanziamenti con provvista BEI sono strettamente finalizzati agli scopi descritti.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 10 anni e spread pari a 9,000 %

Rate TRIMESTRALI	T.A.N.	TAEG	TAEG con garanzia FGPMI	TAEG con garanzia FEI	TAEG con garanzia ISMEA
Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 10 anni)	8,800 %	9,616 %	9,616 %	9,719 %	9,809 %
Mutuo a tasso variabile (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente)	9,000 %	9,832 %	9,832 %	9,936 %	10,027 %

Rate SEMESTRALI	T.A.N.	TAEG	TAEG con garanzia FGPMI	TAEG con garanzia FEI	TAEG con garanzia ISMEA
Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 10 anni)	8,800 %	9,490 %	9,490 %	9,590 %	9,677 %
Mutuo a tasso variabile (indicizzato all'Euribor 6 mesi – media percentuale mese precedente)	9,000 %	9,702 %	9,702 %	9,802 %	9,890 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 0,00 € per il costo della garanzia FGPMI, 750,00 € per il costo della garanzia ISMEA e 400,00 € per il costo della garanzia FEI. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

VOCI		COSTI	
	Importo massimo finanziabile	12.500.000,00 €	
	Importo minimo finanziabile	100.000,00 €	
	Garanzie	Garanzie reali e/o personali	
	Durata	<p>minima: 24 mesi (36 mesi per la finalità investimenti)</p> <p>massima: 57 mesi (fino a 84 mesi in presenza di garanzie eleggibili – es. FGPMI, FEI Innovfin, ISMEA diretta)</p> <p>durata preammortamento: 6 mesi (per investimenti 12 mesi) più il periodo di allineamento alla scadenza rata più prossima</p>	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	<p>Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 10 anni con spread di 9,000 punti: 8,800 %</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p>Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi media percentuale mese precedente con spread di 9 punti: 9,000 %</p>	
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei " Parametri di indicizzazione / riferimento " sotto riportata. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell' Euribor) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.	
	Spread	Massimo 9,000 punti	
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo	
	Tasso di mora	pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) aumentato di 2,000 punti	
	SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria
Altro			vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE".
per la gestione e dei rapporti		Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €

	Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €
	Atti integrativi	Spese per accolti, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura: 0,500 % sul debito residuo • minimo 200,00 € • massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese di registrazione
	Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi	1,25 €
	Sospensione pagamento rate	non applicate
	Compenso per estinzione anticipata	<u>commissione per operazioni a tasso fisso:</u> 3,000 % <u>commissione per operazioni a tasso variabile:</u> 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
	Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata	• preammortamento: soli interessi • ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	trimestrale semestrale

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei **mutui a tasso fisso**. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. E' detto anche IRS.

A) IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso (vedi tabella degli IRS)

QUOTAZIONE	DELL'IRS (INTEREST RATE SWAP RELATIVO AD OPERAZIONI IN EURO), QUOTAZIONE LETTERA DEL SECONDO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE LA DATA DI INIZIO APPLICAZIONE DEL TASSO, DIFFUSO SUI PRINCIPALI CIRCUITI TELEMATICI E PUBBLICATO SULLA STAMPA SPECIALIZZATA
EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile .	
B)	Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
C)	Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
N.B. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra; in caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo parametro di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall'1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.	

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Data decorrenza	Valore
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 3 anni	22/09/2020	-0,470 %
	IRS a 5 anni	22/09/2020	-0,420 %
	IRS a 7 anni	22/09/2020	-0,350 %
	IRS a 10 anni	22/09/2020	-0,200 %
	IRS a 12 anni	22/09/2020	-0,110 %
	IRS a 15 anni	22/09/2020	-0,030 %
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		01/09/2020	-0,478 %
		01/08/2020	-0,440 %
		01/07/2020	-0,365 %

C) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	01/09/2020	-0,429 %
	01/08/2020	-0,337 %
	01/07/2020	-0,209 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi in caso di tasso variabile e sulla base dell'anno commerciale e di un mese di 30 (trenta) giorni, in caso di tasso fisso.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE
8,530 %	3	9.533,07 €
8,800 %	10	3.785,00 €
8,970 %	15	3.048,16 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
9,000 %	3	9.601,74 €	9.690,23 €	9.601,74 €
9,000 %	10	3.817,74 €	4.028,47 €	3.817,74 €
9,000 %	15	3.053,53 €	3.303,80 €	3.053,53 €

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca

www.bancobpm.it

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Istruttoria	Eseguita dalla Banca
Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	Esente

<p>Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate</p>	<p>Nella misura prevista dalla legge.</p>	
<p>Garanzia FGPMI (Fondo di Garanzia per le PMI)</p>	<p>I finanziamenti con provvista BEI, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle specifiche norme di riferimento, possono ottenere la garanzia gratuita e i benefici del Fondo di Garanzia del 90% o dell'80% ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n.40 .</p> <p>L'intervento del Fondo di Garanzia rappresenta un'agevolazione pubblica di garanzia assoggettata alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per ulteriori dettagli sul Fondo di Garanzia (ex l. 662/96) si rinvia al sito internet www.fondidigaranzia.it</p>	
<p>Garanzia ISMEA</p>	<p>SUSSIDIARIA</p>	<p>calcolata (una tantum) sull'importo erogato in misura differenziata in base alla durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 60 mesi: 0,50 %; - oltre i 60 mesi: 0,75 %.
	<p>DIRETTA</p>	<p>A fronte del rilascio della garanzia, l'impresa finanziata deve versare a ISMEA, per il tramite della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una commissione commisurata al rischio rilevato per l'operazione da garantire il cui costo viene determinato da ISMEA in sede di delibera di ammissione alla garanzia. Il costo della garanzia è determinato in funzione del numero degli anni di ammortamento, della percentuale di garanzia, della tipologia operazione, nonché delle garanzie fornite: indicativamente si può considerare un costo medio corrispondente ad uno 0,80% per anno dell'importo garantito a decrescere, pagabile in un'unica soluzione al momento della prima erogazione del finanziamento; - un ulteriore onere pari ad € 100,00 per ciascuna richiesta di garanzia presentata (a copertura dei costi di istruttoria sostenuti da ISMEA). <p>Tale onere sarà calcolato - a prescindere dall'esito finale della richiesta (e pertanto anche per operazioni non ammesse alla garanzia) - per ogni nuova richiesta presentata a ISMEA (a far tempo dall'1/1/2013) e deve essere liquidato, su richiesta della stessa, a consuntivo per ciascun trimestre solare.</p> <p>Ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle specifiche norme di riferimento, i finanziamenti con provvista BEI possono ottenere la garanzia gratuita e i benefici previsti dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 13 del Decreto Legge 3 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.</p>

Garanzia FEI	<p>La garanzia FEI InnovFin Sme Guarantee può garantire fino a un massimo del 50% dell'importo del finanziamento concesso a PMI e Small Mid-Cap fortemente orientate alle attività di ricerca e sviluppo e/o all'innovazione tecnologica, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Accordo sottoscritto tra la Banca e il FEI.</p> <p>Il costo della commissione di garanzia, a carico dell'impresa beneficiaria, è calcolata sull'importo garantito in misura pari allo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,50 % annuo se il soggetto beneficiario è una PMI;- 0,80 % annuo se il soggetto beneficiario è una Small Mid-Cap.
---------------------	---

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Obbligo di mantenimento della destinazione

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o Banca Europea per gli Investimenti riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 10 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate.

Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata. Nel caso di mutui ipotecari fondiari, la commissione di estinzione anticipata è unica e onnicomprensiva.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Ente	Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.
Ente Locale	Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.
Ente Pubblico	Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Imprese Pubbliche	Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.